

STATUTO

“ASSOCIAZIONE DOMUS ROMEA”

Titolo I – Profili generali

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DOMUS ROMEA”, successivamente indicata anche come “Associazione”.
2. Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà “**DOMUS ROMEA – Ente del Terzo Settore**” (o anche, in forma breve, “**DOMUS ROMEA - ETS**”), e la Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imola (BO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi, principi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto, né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito assistenziale e di accoglienza.
2. In Italia ed in tutti i paesi occidentali, l'invecchiamento della popolazione pone sempre maggiori problemi di assistenza alla terza età: le famiglie hanno sempre meno tempo e risorse per assistere gli anziani, è alta la percentuale di persone che vivono sole e le strutture presenti sul territorio, sia pubbliche che private, non sono in grado di rispondere al problema. Per tali ragioni, l'Associazione intende promuovere lo sviluppo della persona mediante la promozione della socialità e dell'assistenza alla terza età in tutte le sue espressioni, mediante la creazione di spazi e nuclei abitativi favorendo la condivisione di spazi, attrezzature, risorse.

3. La Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- **Interventi e servizi sociali e alloggio sociale**, in particolare:

- esperienze e iniziative di co-housing (“abitazioni solidali”), quali nuclei abitativi allargati per uno stile di vita collaborativo e di coesione sociale rivolte a soggetti della terza età, in particolare tra gli associati, loro familiari o terzi;
- realizzazione di attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari e culturali di soggetti della terza età;
- promozione e realizzazione di case-famiglia per l'accoglienza di persone anziane parzialmente non autosufficienti;
- iniziative di accoglienza, momenti di socialità, attività ludico ricreative e motorie per la terza età;
- interventi di sostegno e aiuto domestico per persone non totalmente autosufficienti;
- realizzazione di progetti ed interventi di assistenza sociale, anche nelle forme maggiormente innovative, a favore della terza età;
- interventi e servizi di carattere solidaristico a favore di persone e famiglie in difficoltà;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'Associazione**, tra le quali:

- realizzazione di momenti di condivisione al fine dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva;
- promozione e divulgazione delle azioni di volontariato e della cultura della solidarietà, attraverso eventi, seminari, pubblicazioni;
- diffusione della conoscenza delle situazioni legate alla terza età, sensibilizzando la società civile a queste tematiche.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, e aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 – Volontari

1. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Qualora la Associazione si avvalga di volontari, la stessa è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 4 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.

2. L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante le complete generalità dell'aspirante socio, la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
3. Ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, il Consiglio direttivo provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa entro i successivi sessanta (60) giorni, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi sessanta (60) giorni dalla proposizione del ricorso.
5. Nel caso in cui la domanda di ammissione all'Associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza è presentata dal Legale Rappresentante.
6. Lo *status* di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f. riunirsi in gruppi per lo svolgimento di particolari attività rientranti negli scopi e nelle finalità dell'Associazione;
 - g. essere informati sull'attività associativa;
 - h. esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
- e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Perdita dello status di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) per decesso o estinzione dell'ente associato;
- a) perde la qualità di associato per decadenza, l'associato che, non avendo proceduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo, non vi provveda entro 20 giorni dalla formale comunicazione dell'associazione.
- b) perde la qualità di associato per esclusione, l'associato che viola le norme statutarie o dei regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.
2. L'associato sottoposto al procedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica.
3. Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile.

4. Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti.
5. La decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo allo scadere del termine concesso dall'Associazione per il pagamento della quota associativa annuale.
6. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell'associato receduto.
7. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.
8. Nel caso di ente associato, laddove si verificchino i presupposti per l'esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente. In caso positivo, il Consiglio invita l'ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante.

Titolo III – Organi associativi

Art. 7 - Gli Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - b) l'Assemblea degli associati;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Presidente e il Vice Presidente;
 - e) l'Organo di controllo, ove istituito.
2. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del mandato e con l'eccezione dell'Organo di Controllo al quale compete il compenso definito dalla assemblea in sede di nomina, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 8 L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nell'apposito libro ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea in sede di adunanza.
3. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

4. All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
5. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
6. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può ricevere al massimo una sola delega.

Art. 9 – Convocazione

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - le modalità di svolgimento dell'adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
3. Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell'avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.
5. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, da persona designata dai presenti in sede di adunanza.

Art. 10 – Validità delle deliberazioni e quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, espresso in forma palese.
2. La Assemblea straordinaria, quando delibera sulle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli associati.
3. Per deliberare la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.
4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. Il voto è espresso in forma segreta per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli Organi sociali o nei casi in cui la Assemblea lo ritenga opportuno, deliberando sul punto in senso favorevole.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
7. Di ciascuna riunione dell'Assemblea è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 11 – Competenze della Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
 - delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
3. In ogni caso, la maggioranza dei membri del Consiglio è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
4. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Art. 13 – Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione.
2. In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo, all'ammontare della quota associativa ed il termine annuale per procedere al rinnovo del versamento, nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
5. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
9. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
10. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
 - a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;
 - b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
 - d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - e. predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - g. determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
 - h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
 - i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - j. delibera l'adesione ad associazioni ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
 - k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - l. adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
 - m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - n. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'Associazione;
 - o. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

Art. 15 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.
3. Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall'Assemblea, resta/ano in carica fino alla originaria scadenza del Consiglio Direttivo.
4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l'Organo decade.
5. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e del Vice Presidente.
6. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero Organo; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente e Vice – Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione, eletti tra i membri del Consiglio Direttivo, durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
3. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci.
4. In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Associazione è nominato dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione.
2. L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
5. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
6. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
7. All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 18 - Libri sociali

1. La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
 - il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - il registro dei volontari, se presenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Presidente dell'Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

4. La domanda deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e l'indicazione specifica, laddove possibile, dei documenti di cui si richiede la consultazione.
5. Il Presidente dell'Associazione, entro venti (20) giorni dalla ricezione della domanda, provvederà a comunicare al socio interessato tempi e modalità per l'accesso ai libri sociali. In caso di rigetto della domanda, la stessa deve essere debitamente motivata.
6. Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 19 - Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a. quote versate dagli associati;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
 - i. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - j. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Tale termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo o del rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione. Il Bilancio o rendiconto è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e le relative disposizioni attuative.
4. Nella relazione di missione del bilancio o in calce al rendiconto, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
5. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori al limite di legge, e facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

Titolo V – Norme Finali

Art. 21 – Devoluzione

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e altre norme di legge vigenti in materia.

In data 23/2/2023

Giuliana Balsani
Roberto Berti